

Protocollo del 2002 alla Convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri e del loro bagaglio, firmato a Londra il 1 novembre 2002

Il Protocollo modifica il regime di responsabilità della Convenzione del 1974 con l'introduzione di responsabilità oggettiva del vettore per morte o lesioni personali causate da incidenti di navigazione definiti come segue: "naufragio, capovolgimento, collisione o incaglio della nave esplosione o incendio a bordo, o difetto della nave". I limiti di responsabilità del vettore sono fissati in 250.000 DSP¹ per passeggero / per singolo evento. Se la perdita supera i 250.000 DSP per passeggero, il vettore sarà ulteriormente responsabile fino ad un limite di 400.000 DSP per passeggero a meno che non provi che l'incidente si è verificato senza sua colpa o negligenza.

Per morte e lesioni personali non causati da sinistri marittimi, i vettori saranno responsabili per colpa fino ad un limite di 400.000 DSP per passeggero, cui però spetta l'onere della prova.

Gli Stati Parti possono fissare limiti più elevati di responsabilità, o una responsabilità illimitata, per morte e lesione personale nella loro legislazione nazionale.

Assicurazione

I vettori sono tenuti a mantenere una copertura assicurativa o altra garanzia finanziaria non inferiore a 250.000 DSP per passeggero per coprire la propria responsabilità in caso di morte o lesioni personali dei passeggeri. I requisiti assicurativi sono applicabili alle navi autorizzate a trasportare 12 o più passeggeri. I certificati rilasciati dagli Stati che attestano la validità dell'assicurazione dovranno essere tenuti a bordo.

Ai reclamanti sarà permesso di procedere direttamente nei confronti dell'assicuratore per i primi 250.000 DSP di qualsiasi richiesta di risarcimento. La responsabilità dell'assicuratore sarà limitata a 250.000 DSP per passeggero, indipendentemente dal fatto che il vettore abbia il diritto di limitare la sua responsabilità. L'assicuratore può invocare difese che il vettore avrebbe potuto invocare (ad eccezione del fallimento o della messa in liquidazione), ma non può invocare le difese di polizza in caso di comportamento doloso dell'assicurato.

Bagagli e veicoli

I limiti di responsabilità per perdita o danni ai bagagli e veicoli sono stati aumentati di circa il 25 - 27% come segue:

- perdite o danni al bagaglio a mano: 2.250 DSP per passeggero;
- perdite o danni ai veicoli, compresi i bagagli all'interno del veicolo: 12.700 DSP per veicolo
- perdita o danneggiamento di qualsiasi altro bagaglio - non più di 3.375 diritti speciali di prelievo per passeggero.

Possono essere concordate franchigie massime di DSP 330 per i veicoli e DSP 149 per gli altri bagagli.

Il Protocollo prevede una procedura di modifica tacita per innalzare i limiti di responsabilità.

La Convenzione continuerà a prevedere che il diritto del vettore di limitare la propria responsabilità verrà meno qualora sia provato che il danno risulti da un atto o da un'omissione commessi con l'intento di causare il danno o temerariamente e con la consapevolezza che il danno sarebbe probabilmente avvenuto.

Il protocollo contiene una disposizione nuova che consentirà la sua ratifica da parte dell'Unione europea.

¹ Diritti speciali di prelievo: valuta virtuale calcolata da FMI e ottenuta come media ponderata dell'euro, dollaro USA, Yen, Sterlina UK.

Protocollo di modifica delle Convenzione internazionale sulla limitazione di responsabilità per i crediti marittimi, firmato a Londra il 2 maggio 1996

Nell'ambito del protocollo l'importo della compensazione dovuta in caso di incidente è notevolmente aumentato ed è anche prevista una procedura soggetta a "tacita accettazione" per l'aggiornamento tali importi. Il limite della responsabilità per le richieste di risarcimento connesse a perdita di vite umane o lesioni personali a bordo di navi non superiore a 2.000 tonnellate di stazza lorda è di 2 milioni di DSP.

Per le navi più grandi, i seguenti importi aggiuntivi vengono utilizzati per il calcolo del limite di responsabilità:

- Per ogni tonnellata da 2.001 a 30.000 tonnellate: 800 DSP
- Per ogni tonnellata da 30.001 a 70.000 tonnellate: 600 DSP
- Per ogni tonnellata in eccesso di 70.000: 400 DSP

Il limite di responsabilità per i danni ai beni per le navi non superiori a 2.000 tonnellate di stazza lorda è di 1 milione DSP.

Per le navi più grandi, i seguenti importi aggiuntivi vengono utilizzati per il calcolo del limite di responsabilità:

- Per ogni tonnellata da 2.001 a 30.000 tonnellate: 400 DSP
- Per ogni tonnellata da 30.001 a 70.000 tonnellate: 300 DSP

Per ogni tonnellata in eccesso di 70.000: 200 DSP.